



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 12 maggio 2014

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 10-11 maggio 2014 - Diciottesima giornata ritorno

Atalanta-Milan 2-1  
Bologna-Catania 1-2  
Cagliari-Chievo Verona 0-1  
Hellas Verona-Udinese 2-2  
Internazionale-Lazio 4-1  
Livorno-Fiorentina 0-1  
Roma-Juventus 0-1  
Sampdoria-Napoli 2-5  
Sassuolo-Genoa 4-2  
Torino-Parma 1-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 maggio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 106

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 10-11 maggio 2014 - Diciottesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



## Gara soc. ROMA – soc. JUVENTUS

### *Il Giudice sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 13.31 odierne) in merito al comportamento tenuto al 12° minuto del secondo tempo dal calciatore **Giorgio Chiellini** (soc. **Juventus**) nei confronti del calciatore **Miralem Pjanic** (soc. **Roma**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, in occasione della concessione alla squadra bianco-nera di un calcio di punizione in prossimità dell'area di rigore avversaria, il calciatore Chiellini si era collocato a contatto con la "barriera" formata dai calciatori giallo-rossi. All'atto delle esecuzione del calcio di punizione, con il presumibile intento di prevenire che il calciatore avversario Pjanic ostacolasse l'azione di un compagno di squadra entrato "palla al piede" nell'area di rigore, lo contrastava a stretto contatto, alzando il braccio sinistro e colpendo con il gomito al volto l'antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L'Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione a favore della squadra capitolina senza adottare alcun ulteriore provvedimento.

Interpellato da questo Ufficio, il Direttore di gara (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 15.19 odierne) dichiarava "In riferimento a quanto accaduto al 12° circa del secondo tempo, contatto tra il calciatore sig. Chiellini Giorgio n. 3 della soc. Juventus ed il calciatore Sig. Pjanic Miralem n. 15 della soc. Roma preciso di avere visto e quindi sanzionato tecnicamente il calciatore sig. Chiellini Giorgio che impediva la corsa del calciatore sig. Pjanic Miralem, in barriera, verso il pallone creando ostacolo con il corpo". Invitato quindi ad un'ulteriore precisazione, il Direttore di gara dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.54 odierne) "confermo quanto già scritto nel supplemento di rapporto e di non aver visto il contatto tra il gomito sinistro del calciatore sig. Chiellini Giorgio ed il volto del calciatore Sig. Pjanic Miralem".

Questo Giudice ritiene che il colpo inferto dal calciatore Chiellini con il gomito sinistro al volto del calciatore Pjanic integri gli estremi della "condotta violenta" che, se "non vista" dall'Arbitro, legittima la "prova televisiva" ax art. 35 CGS.

Il braccio sinistro portato all'altezza della spalla e quindi rivolto con repentino movimento rotatorio, non correlato ad una esigenza agonistica, al volto dell'antagonista, evidenzia infatti una "intenzionalità lesiva", i cui effetti sono riscontrabili nelle immagini televisive.

Ne consegue la sanzionabilità di tale "condotta violenta non vista dall'Arbitro", nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS.

***P.Q.M.***

delibera di sanzionare il calciatore **Chiellini Giorgio** (soc. **Juventus**), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di **tre giornate** effettive di gara.

## Gara soc. ATALANTA – soc. MILAN

### *Il Giudice sportivo,*

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si attesta che all'21° del secondo tempo, sostenitori della soc. Atalanta occupanti il settore denominato – “Curva Nord” avevano indirizzato ai calciatori rosso-neri Muntari e Costant un coro (“ buuh buuh, buuh buuh”), inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di razza;

ritenuto la rilevanza disciplinare ex art. 11 n. 1 e 3 CGS di tale comportamento per la sua concreta “ dimensione”, avendo coinvolto la maggioranza delle oltre 6.000 persone presenti nel settore indicato, e per la sua reale “percettibilità”, come precisato dai collaboratori federali postisi in varie zone del recinto di giuoco;

considerato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale (art. 18 comma 1 lett. e) CGS) e sospendere l'esecuzione nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 16, n. 2bis CGS, per la concreta collaborazione offerta dalla soc. Atalanta all'Autorità di P.S. nell'attività di prevenzione di fatti violenti o discriminatori.

A titoli di responsabilità oggettiva la società orobica deve rispondere di un ulteriore e biasimevole comportamento dei propri sostenitori, attestato nel referto arbitrale (“al 25° del secondo tempo dalla curva dei sostenitori dell'Atalanta venivano lanciate in campo due banane in direzione del giocatore del Milan Constant, che le raccoglieva dal terreno di giuoco, mostrandomele”).

Un gesto tipicamente espressivo di discriminazione razziale, attribuibile soltanto ad uno o due sostenitori atalantini e, in quanto tale, carente di quella concreta “dimensione” richiesta dalla citata normativa di cui all'art. 11 n. 3 CGS, ma sanzionabile, per il suo spregevole intento oltraggioso, ex art. 12, n. 3 e 6 CGS, nella misura quantificata nel dispositivo.

### *P.Q.M.*

delibera di sanzionare la soc. **Atalanta** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa nei termini ed alle condizioni di cui art. 16 n. 2 bis CGS;

delibera di sanzionare altresì la soc. **Atalanta** con l'ammenda di € 40.000,00 ex art. 12 n. 3 e 6 CGS.

\* \* \* \* \*

## Gara soc. ROMA – soc. JUVENTUS

### *Il Giudice sportivo,*

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che “al 35° del secondo tempo, circa 2.000 sostenitori della società giallo-rossa, presenti nel settore dello stadio denominato - Curva Nord -, avevano intonato il coro – lavalì, lavalì, lavalì con il

fuoco o Vesuvio lavalì con il fuoco -, inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di origine territoriale;

considerato che tale biasimevole coro era stato percepito soltanto in alcune zone dello stadio (e non in corrispondenza della Curva Sud), come puntualizzato dai collaboratori federali, strategicamente posizionati nel recinto di giuoco, ne consegue la sua irrilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, per carenza del requisito della reale e diffusa "percettibilità", e la sua sanzionabilità ex art. 12 n. 3 CGS per il suo contenuto oltraggioso.

La soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva ed in riferimento alla medesima norma deve altresì essere sanzionata, nella misura quantificata nel dispositivo, per ulteriori deprecabili comportamenti dei suoi sostenitori puntualmente riferiti dai collaborati federali: 1) il lancio nel recinto di giuoco durante la gara di numerosi petardi, bengala e fumogeni ed il lancio di un petardo al termine della gara nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversari, 2) l'esposizione nel corso della gara nei settori denominati "Curva Nord" e "Curva Sud", di alcuni striscioni ("Daje Daniè" "Forza Daniele" "Napoletano Infame") inequivocabilmente oltraggiosi ed incitanti alla violenza per l'evidente riferimento ai sanguinosi fatti verificatesi in occasione della gara finale della Tim Cup.

***P.Q.M.***

delibera di infliggere alla soc. **Roma** la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00.

\* \* \* \* \*

**a) SOCIETA'**

***Il Giudice sportivo,***

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Milan, Torino e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni e petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per essere un suo sostenitore, al 44° del secondo tempo, entrato sul terreno di giuoco.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**PAPONI Daniele** (Bologna): per avere, al 40° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale, afferrandolo con entrambe le mani ad un braccio e contestando l'operato arbitrale con espressioni irriguardose.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE**

**BORJA HERNANDEZ Miguel Angel** (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00**

**IMMOBILE Ciro** (Torino): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**LUCARELLI Alessandro** (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**PERUZZI LUCCHETTI Gino** (Catania): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ANTONELLI Luca** (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**BENASSI Marco** (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**BIANCHI Rolando** (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**BOVO Cesare** (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**CASTELLINI Paolo** (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**CHRISTODOULOPOULOS Lazaros** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**GILARDINO Alberto** (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**HEURTAUX Thomas** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**KONE Gkergki Panagiotis** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

**LARANGEIRA Danilo** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**MATOS SANTOS PINTO Ryder** (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**ONAZI Ogenyi Eddy** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PALACIO Rodrigo** (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**RIGONI Luca** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).

#### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)**

**MORLEO Archimede** (Bologna)

##### **AMMONIZIONE**

##### **QUINTA SANZIONE**

**IBARBO GUERRERO Segundo Victor** (Cagliari)

#### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)**

**GLIK Kamil** (Torino)

##### **AMMONIZIONE**

##### **DECIMA SANZIONE**

**BERARDI Domenico** (Sassuolo)

NONA SANZIONE

**DOMIZZI Maurizio** (Udinese)  
**PAROLO Marco** (Parma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**ACQUAH Afriyie** (Parma)  
**ANTEI Luca** (Sassuolo)  
**BERTOLACCI Andrea** (Genoa)  
**BURDISSO Nicolas Andres** (Genoa)  
**DONADEL Marco** (Hellas Verona)  
**MEXES Philippe** (Milan)  
**MUSTAFI Shkodran** (Sampdoria)  
**PJANIC Miralem** (Roma)  
**RAIMONDI Cristian** (Atalanta)  
**RINAUDO Fabian Andres** (Catania)

SESTA SANZIONE

**MIGLIACCIO Giulio** (Atalanta)

QUINTA SANZIONE

**CHIELLINI Giorgio** (Juventus)  
**DESTRO Mattia** (Roma)  
**MARQUES LOUREIRO Allan** (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**GOMEZ TALEB Juan Ignacio** (Hellas Verona)  
**MURRU Nicola** (Cagliari)  
**RONCAGLIA FACUNDO Sebastian** (Fiorentina)  
**TAARABT Adel** (Milan)  
**TOTTI Francesco** (Roma)

SECONDA SANZIONE

**CECCHERINI Federico** (Livorno)

PRIMA SANZIONE

**MOSQUERA MENA Jonny Ferney** (Livorno)  
**TAVARES VARELA Adilson** (Genoa)  
**TOROSIDIS Vasileios** (Roma)  
**VARGAS Juan Manuel** (Fiorentina)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**PALOSCHI Alberto** (Chievo Verona)

**AMMONIZIONE**

**SECONDA SANZIONE**

**FRISON Alberto** (Catania)

**PRIMA SANZIONE**

**BELFODIL Ishak** (Livorno)

**c) ALLENATORI**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA**

**BORTOLUZZI Diego** (Udinese): per avere, all'8° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 MAGGIO 2014

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*